

STATUTO

**AGENZIA PER LA
PROMOZIONE DEL TURISMO
SOSTENIBILE POPOLI TERME
IMPRESA SOCIALE SRL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POPOLI PE PIAZZA DELLA
LIBERTA' SNC

Numero REA: PE - 432787

Codice fiscale: 02423060686

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

(duemilasessanta).

Art. 8) Spese. Le spese del presente atto ammontano ad euro 1900,00 (millenovecento virgola zero zero) e sono a carico della società.

Si richiedono le agevolazioni fiscali in tema di costituzione di impresa sociale.

* * * *

Ai soli fini dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., i soci mi dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è in piazza della Libertà snc.

* * * *

La società sarà retta, oltre che dalle norme di legge e dal presente contratto, dal seguente

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1) Denominazione. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "**AGENZIA PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE POPOLI TERME IMPRESA SOCIALE S.R.L.**".

Art. 2) Sede. La società ha sede in Popoli Terme.

La società potrà aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 3) Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci (intendendosi per tale sia quello effettivo, sia l'indirizzo di posta elettronica sia l'utenza mobile), per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Sarà onere dei soci rendere edotto l'organo amministrativo di ogni modificazione del proprio domicilio, nel concetto sopra esplicitato, al fine dell'aggiornamento del registro delle imprese.

Art. 4) Fine e Oggetto sociale.

La società non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- g) la promozione del turismo sostenibile e di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- h) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- i) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- j) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- k) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
- l) l'educazione al Benessere e le attività previste dall'art.41 l. r. n.3/2020. (Abruzzo Regione del Benessere)

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);

- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, ambientale, culturale o religioso;

la promozione e la realizzazione di attività turistiche sociali e sostenibili, nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni locali abruzzesi;

la promozione della corretta alimentazione e del corretto stile di vita anche al fine di prevenire malattie e stati patologici;

sviluppo forme di partenariato con Enti pubblici ed associazioni al fine di valorizzare attività sociali e di interesse generale;

la realizzazione delle progettualità del Comune di Popoli Terme finalizzate al termalismo ed al turismo sostenibile con particolare riferimento a fragili ed anziani.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la società può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La società può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, la società può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. La società assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

La società si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, e la disciplina ministeriale e regionale di settore.

Essa potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria (non nei confronti del pubblico) mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale.

La società potrà assumere partecipazioni o cointeressenze in aziende e/o società aventi scopi simili, affini e/o connessi e/o complementari al proprio.

Sono escluse le attività che la legge riserva a particolari categorie di soggetti.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 5) Capitale sociale. Il capitale sociale è di euro 2.000,00.

I soci potranno effettuare versamenti fruttiferi o infruttiferi a favore della società, nonché versamenti in conto capitale in favore di questa. La scelta fra il carattere fruttifero o non dei versamenti è determinato dalle parti al momento della loro prestazione. I versamenti possono essere effettuati mediante utilità diverse dal denaro; sarà necessario tuttavia in tal caso osservare la disciplina prevista dal codice civile per i conferimenti in natura.

Art. 6) Partecipazioni sociali. Le partecipazioni sociali sono divisibili.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 7) Materie riservate alla competenza decisionale dei soci. Sono riserva-

te alla competenza dei soci le decisioni concernenti le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili nei limiti consentiti;
- b) la nomina e revoca degli amministratori;
- c) la nomina del sindaco;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale fissato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni per le quali il Presidente del Consiglio d'amministrazione, l'Amministratore unico o un amministratore ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale chiedano che le stesse siano adottate dai soci;
- g) l'adozione di opportuni provvedimenti in caso di perdita superiore ad un terzo del capitale.

Le decisioni di cui ai precedenti punti a), d), e), f) g) sono inderogabilmente rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, così come regolate dai successivi articoli 8 e seguenti.

Art. 8) Assemblea dei soci. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, dagli amministratori o da ciascun socio, ai sensi dell'art. 2479 c.c. o anche dall'organo della liquidazione, anche in un luogo diverso dalla sede legale, mediante lettera raccomandata A.R., PEC o SMS che debbono essere spediti al domicilio (effettivo o elettronico o di cellulare) di ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Ai fini del rispetto di tale termine si tiene conto della spedizione e non della ricezione dell'avviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo ora e data della riunione.

L'assemblea può essere di prima o seconda convocazione.

Le riunioni della assemblea dei soci potranno svolgersi anche per video e tele conferenza a condizioni che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale nonchè di ricevere trasmettere e visionare documenti; sussistendo tali condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 9) Intervento e rappresentanza in assemblea. I soci possono farsi rappresentare in assemblea. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e sarà valevole per una sola assemblea, sia in prima che in seconda convocazione. La documentazione relativa alla delega sarà conservata agli atti della società. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art. 10) Quorum costitutivi e deliberativi. Hanno diritto di voto i soci il cui titolo risulta depositato nel Registro delle Imprese.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Nelle materie di cui all'art. 7, lettere d) ed e), l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Art. 11) Presidenza dell'assemblea. L'assemblea sarà presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza di tali soggetti e comunque in ogni altro caso, dal soggetto indicato dagli intervenu-

ti. La scelta del soggetto che assume la presidenza della assemblea è effettuata dai soci secondo un computo per teste, secondo il principio cioè una testa-un voto. Non essendoci il presidente, ciascun socio potrà prendere l'iniziativa per procedere alla votazione per la scelta del presidente; il soggetto eletto procederà poi alla scelta del segretario o a costituirsi, quando necessario, in atto notarile.

Il presidente è assistito da un segretario che è nominato dal medesimo tra i presenti. Nei casi previsti dalla legge il segretario è un notaio.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 12) Composizione dell'organo amministrativo. L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o a più amministratori, fino ad un massimo di cinque. Nel caso siano eletti più amministratori questi andranno a comporre il consiglio di amministrazione oppure potranno agire in via congiuntiva o disgiuntiva secondo la scelta dei soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono anche essere non soci e, se nominati a termine, sono rieleggibili.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Non sono eleggibili, e se eletti decadono, coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Gli amministratori rimangono in carica fino alla scadenza del termine che sarà stato eventualmente fissato dai soci all'atto della loro nomina.

All'organo amministrativo non si applica il divieto di concorrenza previsto dall'art.2390 c.c.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.

Gli amministratori possono essere revocati anche in assenza di giusta causa. Gli amministratori cessano dalla loro carica altresì per dimissioni o per decadenza.

Art. 13) Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in un luogo diverso dalla sede sociale dal Presidente.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, dovrà essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio degli amministratori mediante raccomandata A.R., PEC o SMS; in caso di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a 2 (due) giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Non è ammessa la rappresentanza in consiglio. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministratore si potranno svolgere anche per video e

tele conferenza a condizioni che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale nonché di ricevere trasmettere e visionare documenti; sussistendo tali condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 14) Poteri dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le eventuali limitazioni indicate nell'atto di nomina.

Art. 15) Rappresentanza della società. La rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, spetta all'Amministratore Unico oppure, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza spetterà, in caso di amministrazione congiunta o disgiunta, ai sensi dell'articolo 2475 terzo comma C.C., a quegli amministratori cui sarà attribuita dalla decisione di nomina.

Art. 16) Compensi degli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare, nei limiti di quanto previsto dal d. lgs. 117/2012, agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 16 bis) Organo di controllo interno e revisione legale dei conti.

I soci nominano l'organo di controllo interno.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

La revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 16 ter) Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per di-

sciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo

TITOLO V - BILANCIO E UTILI

Art. 17) Bilancio. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

L'organo amministrativo redige il progetto di bilancio predisponendolo secondo le forme previste delle leggi vigenti tempo per tempo. Al progetto di bilancio è allegata anche la relazione del Sindaco o del revisore contabile. A tal fine, il progetto di bilancio dovrà essere trasmesso dagli amministratori al Sindaco o al revisore contabile almeno 15 (quindici) giorni prima il deposito del progetto medesimo presso la sede sociale, di cui al comma successivo.

Il bilancio è sottoposto dagli amministratori all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, nei casi previsti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni. Il progetto di bilancio, corredato dalla relazione degli amministratori e dall'eventuale relazione del Sindaco o del revisore contabile, è depositato presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni liberi prima del giorno in cui gli amministratori lo sottopongono alla decisione dei soci.

Art. 18) Utili. La società è priva di scopo di lucro. Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 112/2017 la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione anche indiretta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 112/2017, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale, se non nei limiti del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 lettera a) del d. lgs. citato.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da que-

sta controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

TITOLO VI - CIRCOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 19) Prelazione e gradimento.

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.

Il trasferimento, anche parziale, a qualsiasi titolo, nonché la costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia, per atto tra vivi della propria partecipazione da parte di un socio è subordinato a gradimento e a prelazione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese, nonché alla stessa società.

Il gradimento è riservato all'assemblea. Questa dovrà pronunciarsi nel termine di 15 (quindici) giorni da quello in cui è pervenuta, presso la sede sociale, la comunicazione di cui sopra, contenente la richiesta di gradimento da parte del socio. In caso di diniego del gradimento, il socio che intende trasferire la propria partecipazione potrà esercitare il diritto di recesso dalla società e la società potrà, entro 10 (dieci) giorni, che decorrono dalla data della decisione di diniego, presentare al socio un acquirente gradito alla medesima.

Ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta, inoltre, il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione degli altri soci.

La comunicazione dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione (risultante dall'avviso di ricevimento) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere effettuate in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO VII - RECESSO DEL SOCIO

Art. 20) Recesso del socio. Ciascun socio ha diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge oltre che nei casi previsti dal presente statuto.

Il recesso del socio è esercitato mediante lettera raccomandata che dovrà essere indirizzata alla società entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza da parte del socio della causa giustificativa del recesso.

Nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c., secondo comma, il preavviso di re-

cesso è fissato in mesi 6 (sei).

Il rimborso della partecipazione, nei limiti previsti nel presente statuto, dovrà essere effettuato entro mesi 6 (sei) dalla ricezione della raccomandata di cui sopra. Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte di uno o più soci, in proporzione alla percentuale di partecipazione posseduta, o da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi. Il rimborso potrà avvenire altresì mediante riduzione del capitale in misura corrispondente.

TITOLO VIII - OPERAZIONI SUL CAPITALE

Art. 21) Aumento di capitale. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte a pagamento, mediante nuovi conferimenti, o gratuitamente, mediante l'imputazione di riserve disponibili a capitale. L'aumento di capitale sarà deliberato dall'assemblea.

Art. 22) Diritto di sottoscrizione. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alle partecipazioni possedute nel termine fissato dalla delibera di aumento, che non può comunque essere inferiore a giorni 30 (trenta). I conferimenti devono essere effettuati secondo termini e modalità fissati dalla delibera.

La delibera di aumento di capitale può escludere o limitare il diritto di sottoscrizione dei soci, con l'eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2482 quater c.c., in tutti i casi in cui l'interesse della società lo esige o l'aumento deve essere liberato a fronte di un conferimento in natura, necessario o evidentemente utile per la società. Si applica l'articolo 2482 bis c.c. circa il recesso per i soci che non hanno acconsentito alla decisione.

La delibera di aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di sottoscrizione dovrà essere adottata, anche in seconda convocazione, da tanti soci che rappresentano più di due terzi del capitale sociale.

La delibera potrà prevedere che, nel caso in cui uno o più soci non intendano sottoscrivere, in tutto o in parte, la propria parte di aumento, questa venga offerta in sottoscrizione agli altri soci che abbiano già sottoscritto la loro parte, in proporzione al capitale da ciascuno posseduto, tenuto conto della porzione di aumento già sottoscritta.

La delibera potrà altresì prevedere che, qualora gli altri soci non intendano sottoscrivere la parte di aumento non sottoscritta da altri soci, questa potrà essere offerta in sottoscrizione anche a terzi.

TITOLO IX - DURATA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23) Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060.

Art. 24) Cause di scioglimento. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tali casi spetta all'organo amministrativo accertarne l'avvenuta verifica e procedere alla pubblicità di cui all'art. 2484, terzo comma, c.c.

Art. 25) Procedura di liquidazione. Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento e l'assemblea non venga, per qualsiasi ragione, convocata o, seppur convocata, non riesca a deliberare la nomina dei liquidatori, questi sono nominati dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza di qualsiasi socio, amministratore o del Sindaco. Il Tribunale provvederà altresì a fissare le regole secondo le quali dovrà svolgersi la liquidazione.

I liquidatori potranno essere nominati in numero da 1 (uno) a 3 (tre) e, in caso siano più, il collegio dei liquidatori agirà secondo le norme di funzionamento fissate dall'assemblea. In difetto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme del presente atto previste per il Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'assemblea o, nell'ipotesi di cui al precedente comma, al Tribunale, indicare a quale liquidatore spetti la rappresentanza della società.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26) Rinvio alle norme della s.p.a. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile dettate in materia di s.r.l. e, in ulteriore subordine, in tema di s.p.a.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami, lo approvano, e con me lo sottoscrivono in fondo ed a margine dei fogli intermedi alle ore diciassette e ventisei.

Il presente atto consta di tre fogli, pagine nove e quanto di questa scritte in parte di mio pugno da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, sotto la mia direzione.

Firmato: Benigno D'ORAZIO, SPACONE Maria Carmela, Marco Faieta notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000, CHE
SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.